

**N. R.G. 331/2021**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

**Sezione Lavoro**

**Verbale della causa n. R.G. 331/2021**

tra

**CCILS ONLUS**

**RICORRENTE**

e

**INPS  
CFA COOPERATIVA SOCIALE  
SCCI SPA**

**RESISTENTE**

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.**

**ASTRA SOC. CONS. A R.L.**

**C.S.R. SOC. COOP A R.L.**

**HERA SPA**

**TERZO CHIAMATO**

Oggi **21 gennaio 2026** innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:

tramite collegamento da remoto l'avv. Zavatta per parte ricorrente, l'Avv. Casadio per Astra, l'Avv.

Lolli per Hera, con il proprio collaboratore di studio, l'Avv. Galizia per CFA COOP.SOCIALE. Sono

altresì presenti personalmente in aula l'avv. Morgagni per CICLAT e l'avv. Vestini per INPS e il dott.

Giuseppe Seminerio per la pratica forense.

Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

Il Giudice

dott.ssa Agnese Cicchetti



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **331/2021** promossa da:

**CCILS ONLUS** (C.F. 01283220406), con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA L. NEGRELLI N. 28 47042 CESENATICO presso il difensore avv. ZAVATTA ANDREA

RICORRENTE

contro

**INPS** (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

**CFA COOPERATIVA SOCIALE** (C.F. 02252620402), con il patrocinio dell'avv. GALIZIA OSVALDO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROTELLA 10 PESCARA presso il difensore avv. GALIZIA OSVALDO

**SCCI SPA** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTI

**CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.** con il patrocinio dell'avv. LUCA MORGAGNI E PIETRO COTTIGNOLA

**ASTRA SOC. CONS. A R.L.** con il patrocinio dell'avv. ILARIA CASADIO e GIAMPIERO

RICCI

**HERA SPA** con il patrocinio dell'avv. ANDREA LOLLI,

TERZO CHIAMATO

**C.S.R. SOC. COOP A R.L.**

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

#### **o s s e r v a**

### **1. Fatto e svolgimento del giudizio**

#### **1.1. Il ricorso di CCILS**

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. C.C.I.L.S. cooperativa sociale onlus (d'ora in avanti per brevità anche soltanto CCILS) ha riassunto il procedimento nei confronti di I.N.P.S. e del Consorzio C.F.A. Società Cooperativa Sociale (già Consorzio Formula Ambiente e, d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto CFA o Consorzio CFA) precedentemente iscritto all' r.g.n. 42/2021 dinanzi al Tribunale di Ravenna, dichiaratosi territorialmente incompetente.

C.C.I.L.S. ha adito in giudizio l'I.N.P.S. ed il Consorzio CFA Società Cooperativa sociale ai fini dell'accertamento negativo dell'obbligo contributivo risultante dal verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. RA00000/2020-238-01 del 13/07/2020. Nello specifico, la cooperativa ha contestato quanto sostenuto dall'ispettorato Territoriale del lavoro di Ravenna – Forlì - Cesena secondo il quale ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei contratti di appalto n. 1670000640 e n. 1770100894 stipulati con Hera S.P.A. doveva essere applicato il CCNL servizi Ambientali in luogo del CCNL delle cooperative sociali, così come stabilito nei relativi contratti di appalto.

Ha segnalato la responsabilità solidale del Consorzio ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003, deducendo in ogni caso che la corretta applicazione del CCNL cooperative sociali è consentita e prevista anche dall'art. 8 bis punto 6 del CCNL Utilitalia, applicato dal Consorzio Formula Ambiente per l'esecuzione degli appalti di igiene urbana, che prevedeva una deroga per le cooperative sociali, le quali avevano facoltà di applicare il CCNL di categoria o quello delle cooperative sociali nel limite del 5% delle attività complessive dell'appaltatore. Ha sottolineato, inoltre, che lo stesso bando di gara per gli appalti in questione aveva precisato: *“su questa gara è possibile per l'eventuale personale delle cooperative sociali di tipo B del soggetto aggiudicatario della gara, l'esclusione dell'applicazione della clausola prevista dall'art.8 parte A), comma 1 lettera d) del ccnl Servizi ambientali (ex federambiente)”*.

Per tali motivi, sottolineando la natura sociale dell'attività svolta dalla società e il mancato superamento del limite del 5% imposto dalla norma, ha ribadito la corretta applicazione del CCNL contestato.

Ha inoltre contestato la legittimità formale del verbale ispettivo impugnato, segnalando il mancato preventivo invito da parte dell'INPS a regolarizzare la posizione previdenziale, così come previsto dall'art.4. del DM. 30/01/2015.

Sulla base di tali premesse, C.C.I.L.S. Cooperativa Sociale ONLUS ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della corretta applicazione del CCNL Cooperative sociali ai propri dipendenti e, conseguentemente, l'annullamento del verbale di accertamento opposto e la dichiarazione di illegittimità e infondatezza delle richieste economiche dell'INPS. In via subordinata, ha chiesto la rideterminazione degli importi contributivi dovuti e la dichiarazione di responsabilità solidale del Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. per le somme dovute da parte della coop. C.C.I.L.S.

## **1.2. La costituzione in giudizio di INPS**

Si è costituito I.N.P.S., anche per la Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, contestando quanto *ex adverso* dedotto. Ha segnalato che gli accertamenti erano stati realizzati a seguito di una richiesta delle OO.SS. relativamente al trattamento economico/retributivo per il personale dipendente della azienda affidatarie/esecutrici dei servizi inerenti alla raccolta e gestione dei rifiuti

solidi urbani e assimilati affidati da HERAMBIENTE S.p.a. con vari contratti di appalto. Ha segnalato che era stata accertata, nei confronti di C.C.I.L.S., l'errata applicazione del CCNL cooperative sociali per i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei contratti di appalto n. 1670000640 del 23/05/2016 e n. 1770100894 del 28/4/2017, contratti che prevedevano l'impegno a garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali. Ha segnalato che il CCNL servizi ambientali, rinnovato il 6/12/2016, nella sua formulazione più recente non contiene più il disposto di cui all'art. 8 bis relativo all' *"integrazione sociale e politiche del lavoro per le persone disabili e emarginate, esposte a rischio di esclusione"*, non potendo quindi trovare applicazione la deroga citata da parte ricorrente, sussistendo quindi l'obbligo per le imprese affidatarie/esecutrici di osservare per i lavoratori occupati nei servizi affidati il trattamento economico normativo stabilito dal CCNL del settore servizi ambientali. Ha esposto che le gare erano state aggiudicate mediante R.T.I. di cui faceva parte il Consorzio Formula Ambiente coop. sociale che per l'esecuzione degli appalti di igiene urbana applica il CCNL dei servizi ambientali Utilitalia e non direttamente dalla cooperativa sociale ricorrente.

Ha segnalato, in ogni caso, che l'art. 8 parte B) punto 6 del CCNL dei servizi ambientali applicato dal Consorzio Formula Ambiente prevede che *"il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferta dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative"* e che, sulla base dell'art. 4 della legge n. 381/91, tra i dipendenti della CCILS per i quali gli ispettori hanno proceduto al recupero contributivo solo il lavoratore Cecchini Sauro è da considerare soggetto svantaggiato.

In merito alle omissioni contributive accertate, INPS ha dichiarato di aver quantificato le differenze retributive sulla base di quanto dichiarato dalla cooperativa relativamente alla posizione

di ciascun lavoratore e, pertanto, ha ribadito l'integrale legittimità e correttezza del verbale ispettivo e di quanto ivi accertato, nonché della pretesa contributiva avanzata.

Ha contestato, inoltre, l'illegittimità formale eccepita da parte ricorrente, segnalando che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art.4 del DM 30.01.2015 n.125, riferibile esclusivamente all'emissione del DURC.

Ha chiesto, pertanto, ribadendo il valore probatorio di quanto accertato dagli ispettori nel verbale ispettivo, il rigetto integrale del ricorso.

### **1.3. La costituzione in giudizio di CFA – Consorzio Formula Ambiente soc. coop.**

Si è costituito in giudizio il Consorzio Formula Ambiente C.F.A. Soc. Coop. Soc. (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto CFA o Consorzio), facendo proprie le argomentazioni svolte da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e aderendo alle conclusioni dalla stessa rassegnate, ad eccezione della richiesta di dichiarazione di responsabilità solidale in capo ad esso consorzio.

Specificatamente, sul punto, il consorzio ha dedotto l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà ex art. 29 del D. lgs. 276/2003; in ogni caso, ha esposto che, qualora venisse accertata la sua responsabilità, tale responsabilità sarebbe da imputarsi, oltre che al datore di lavoro, anche alla committente Hera s.p.a. Il Consorzio, associandosi alla richiesta di annullamento del verbale di accertamento opposto n. RA00000/2020 – 238-01 del 13.07.2020, ha esposto altresì che, per le medesime argomentazioni del verbale notificato alla cooperativa C.C.I.L.S, veniva notificato al consorzio, quale responsabile solidale, verbale di accertamento n. RA00000/2020 – 238-04.

C.F.A. ha contestato quanto dichiarato dai verbalizzanti in merito alla corretta applicazione dei CCNL, segnalando di aver sempre rispettato le disposizioni relative ai presupposti, allo svolgimento e alla conclusione delle gare indette da Hera.

Nello specifico, ha sottolineato l'infondatezza delle pretese INPS, derivanti da una scorretta interpretazione del disposto del CCNL servizi ambientali. Tale CCNL, effettivamente applicato ed utilizzato dal Consorzio Formula Ambiente per l'esecuzione di igiene urbana, è il medesimo che prevede, all'art. 8 bis, la facoltà per le cooperative sociali di applicare il loro CCNL di categoria, disposizione che è stata poi trasposta nella versione attuale del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali

(prima Federambiente) all'art. 8 parte B) punto 6. Tale deroga, pertanto, secondo C.F.A., ammetterebbe esclusione del personale delle Cooperative Sociali dall'applicazione della clausola di cui all'art. 8 comma 1 lett. d) del CCNL Federambiente, ovvero da *“l'obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento retributivo previsto dal presente CCNL, ivi compresa in caso di passaggio di gestione l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste”*, qualora venga rispettata la quota massima del 5% in riferimento all'ammontare economico delle attività complessivamente previste dall'art. 3 co. 1 lett. a), ovvero le attività di *“nettezza urbana”* (spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto rifiuti etc., cfr. art. 8 bis, art. 8 e art. 3 CCNL Utilitalia Servizi Ambientali) e qualora il datore di lavoro assicuri ai propri dipendenti *“condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative”*, requisiti entrambi rispettati dalla C.C.I.L.S.

Ha segnalato, in ogni caso, che su domanda a quesiti di interesse generale relativi ai contratti di appalto per cui è causa, Hera S.p.a. aveva comunicato la possibilità di applicare i CCNL Sociali entro una quota massima di valore, nonché, ancora più specificatamente, in data 14.03.2017, in relazione alla procedura n. 1712000100, aveva consentito alle imprese partecipanti di applicare il CCNL Utilitalia con la relativa clausola sociale in alternativa al CCNL Fise.

Pertanto, C.F.A., ribadendo che la stessa stazione appaltante aveva previsto e consentito nella *lex specialis* la possibilità dell'applicazione del CCNL Federambiente, nonché nel pieno rispetto del limite del 5%, ha ribadito la legittimità dell'applicazione del CCNL Cooperative sociali da parte della C.C.I.L.S., alla quale aveva affidato l'esecuzione del servizio.

In via subordinata, il Consorzio Formula Ambiente ha segnalato che i contributi richiesti, costituendo una sanzione per l'inadempimento posto in essere da C.C.I.L.S., non possono essere a lui richiesti in virtù di quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003, non essendo lo stesso vincolo applicabile al caso di specie in quanto i contratti di appalto per cui è causa sono stati pubblicati in vigore del Codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006, il quale non prevedeva ancora alcun regime di responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore.

Si è associato alla richiesta di dichiarazione di illegittimità formale del verbale ispettivo impugnato per il mancato preventivo invito da parte dell'INPS a regolarizzare la posizione previdenziale, così come previsto dall'art.4. del DM.M. 30/01/2015.

Ha concluso, pertanto, chiedendo in via pregiudiziale la chiamata in causa di HERA S.P.A. e, nel merito, di dichiararsi la corretta applicazione del CCNL cooperative sociali da parte di C.C.I.L.S. ai propri dipendenti ed il conseguente annullamento dei verbali di accertamento opposto. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza della responsabilità solidale in capo al Consorzio Formula Ambiente per il recupero dei benefici contributivi richiesti a C.C.I.L.S. e, in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione degli importi e la dichiarazione di responsabilità esclusiva in capo a C.C.I.L.S. e ad Hera quale coobbligata solidale, con condanna delle stesse a manlevarla e a tenerla indenne da tutte le domande svolte nei suoi confronti.

#### **1.4. La costituzione in giudizio di HERA SPA**

A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio Hera S.p.a. associandosi alla richiesta di annullamento del verbale n. RA00000/20-238-01 e segnalando che per i medesimi fatti di causa era stata iscritta opposizione a decreto ingiuntivo concesso ad INPS (d.i. n. 155/2021) nei confronti di Hera s.p.a. ed iscritta a ruolo con r.g.n. 414/2021. Per il resto, HERA s.p.a. ha contestato ogni attribuzione di responsabilità solidale nei suoi confronti e la conseguente chiamata in causa avanzata dal Consorzio Formula Ambiente.

Specificamente, Hera ha dedotto che nella sua attività di gestione dei rifiuti urbani nel territorio aveva affidato in via d'urgenza con contratto di appalto n. 1670000640 stipulato il 23.05.2016 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato da CICLAT Trasporti Ambiente soc. coop., Consorzio formula ambiente Soc. Coop. (che indicava la C.C.I.L.S. soc. coop. soc. quale propria consorziata esecutrice), ASTRA Soc. Cons.le e Consorzio Sociale Romagnolo Coop. Soc. a.r.l., il servizio di *“raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, conduzione dei centri di raccolta, compresi i servizi accessori e le prestazioni connesse al servizio spazzamento manuale e meccanizzato compresi i servizi accessori, nel territorio dei Comuni della Provincia di Ravenna”*. Al termine di tale contratto, per il successivo periodo 2017/2018, il servizio di *“raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani*

*e assimilati, raccolte differenziate, eseguiti con automezzi adibiti alla raccolta di rifiuti sfusi o rifiuti presenti nei contenitori (bidoncini, bidoni, cassonetti), svuotamento campane, servizi di raccolta rifiuti domiciliari e servizi accessori, nel territorio dei Comuni della Provincia di Ravenna”* era stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“RTI CICLAT-bis”) composto da Ciclat (Mandataria al 54%, Formula Ambiente (Mandante al 33%; la quale indicava la coop. C.C.I.L.S. come consorziata esecutrice) e Astra (Mandante al 13%), mediante contratto di appalto n. 1770100894 stipulato in data 28.4.2017, poi rinnovato ed ulteriormente prorogato sino al 31.07.2019.

Ha esposto, relativamente al verbale ispettivo impugnato, che lo stesso risulterebbe carente in relazione all’indeterminatezza dell’individuazione e della quantificazione delle presunte violazioni accertate, non potendosi comprendere quale porzione della complessiva somma oggetto del verbale sarebbe da imputare alle presunte irregolarità contributive riconducibili ai due contratti di appalto precedentemente indicati, fatto che lederebbe il diritto di difesa di Hera in quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’effettivo ed esclusivo impiego dei dipendenti della C.C.I.L.S. in appalti Hera nel periodo di accertamento.

Ha contestato, in ogni caso, la chiamata in causa operata da Consorzio Formula Ambiente, non essendo applicabile l’art. 29 c. 2 del d.lgs.276/2003 e pertanto non essendo ravvisabile alcuna responsabilità solidale in capo ad Hera s.p.a.

Ha concluso chiedendo, pertanto, la chiamata in causa di CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. e, nel merito, l’annullamento del verbale di accertamento opposto e la dichiarazione di insussistenza di alcuna responsabilità solidale in capo ad HERA s.p.a. ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 29/2003, con conseguente rigetto della domanda di chiamata in causa di HERA s.p.a. avanzata dal Consorzio Formula Ambiente e dichiarazione di responsabilità esclusiva in capo a C.C.I.L.S. soc. coop. cos, CICLAT Trasporti Ambiente Soc.coop., condannandole a manlevare e tenere indenne Hera s.p.a. da tutte le domande svolte nei suoi confronti.

Ha chiesto, inoltre, con riferimento al contratto n. 1670000640, di essere ammessa al beneficio della preventiva escussione del patrimonio di C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc. (quale datrice di lavoro), nonché del patrimonio del Consorzio Formula Ambiente cop.va sociale (mandante che ha

formalmente incaricato il datore di lavoro CCILS) e di Ciclat trasporti Ambiente soc. coop. nella sua qualità di mandataria e, nel caso di intervenuto pagamento o fruttuosa escussione di Hera s.p.a., ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di Hera ad esercitare l'azione di regresso nei confronti di Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop, C.C.I.L.S. soc. Coop. soc. e Formula ambiente coop.va sociale, condannandole al rimborso ad Hera s.p.a. di quanto pagato da Hera s.p.a. ad I.N.P.S. Con riserva di agire in separata sede nei confronti delle altre società facenti parte dell'RTI.

### **1.5. La costituzione in giudizio di CICLAT Trasporti Ambiente soc. coop.**

Si è costituita in giudizio la chiamata in causa Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. (d'ora in avanti anche soltanto Ciclat), eccependo in primo luogo l'infondatezza di quanto accertato dai verbalizzanti, avendo questi fatto riferimento ad un diverso contratto collettivo (CCNL FISE) rispetto a quello applicato nei due contratti di appalto per cui è causa (CCNL Utilitalia, ex Federambiente).

Ha contestato la legittimità dell'accertamento ispettivo e ribadito la corretta applicazione del CCNL Cooperative sociali da parte di C.C.I.L.S., così come permesso dal CCNL applicato e dalla *lex specialis*, segnalando in ogni caso l'inapplicabilità dell'art. 29 c. 2 del d.lgs. 276/2003 nei confronti di Hera che, conseguentemente, renderebbe priva di rilievo la domanda di manleva svolta da Hera S.p.A. nei confronti di Ciclat. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso e, in subordine, la limitazione della condanna di Ciclat, in caso di accoglimento dell'azione di regresso nei suoi confronti svolta, nei limiti di un quinto dei contributi in ipotesi dovuti da INPS sull'appalto del 2016 e di un quarto su quelli per l'appalto del 2017; in via riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva in capo a CCILS con declaratoria del diritto di Ciclat ad essere tenuta indenne e manlevata da C.C.I.L.S. soc. coop., datore di lavoro negli appalti di cui è causa e, eventualmente, unica responsabile dell'errata retribuzione corrisposta ai propri dipendenti. Sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare la responsabilità pro quota di tutte le imprese componenti l'RTI aggiudicatario e, nel caso di condanna di CILAT a manlevare per intero Hera, ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna delle altre società facenti parte dell'RTI – CFA e CSR, consorzio sociale romagnolo e Astra soc. cons. a r.l., delle quali ha chiesto la chiamata in

causa – a manlevare Ciclat, ciascuna in ragione della propria quota di condanna e della propria quota di partecipazione ai raggruppamenti.

#### **1.6. La costituzione in giudizio di ASTRA SOC. CONS R.L.**

A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio ASTRA SOC. CONS R.L. (d'ora in avanti anche soltanto Astra), condividendo le argomentazioni difensive e le produzioni documentali rassegnata da C.C.I.L.S. con l'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, contestando la prospettazione dell'INPS secondo cui, avendo il secondo contratto di appalto disposto l'applicazione del CCNL FISE ASSOMBIENTE, sarebbe venuta meno l'applicazione del CCNL ex FEDERAMBIENTE e la conseguente deroga di cui all'art. 8 bis. Ha segnalato, nello specifico, che la stazione appaltante non può imporre l'applicazione di un CCNL specifico all'impresa affidataria in quanto tale obbligo andrebbe a ledere l'autonomia negoziale e l'autodeterminazione della stessa ed ha sottolineato la corretta applicazione del CCNL cooperative sociali da parte di C.C.I.L.S., anche in ragione dell'oggetto dell'appalto.

Ha segnalato l'inapplicabilità dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. e ha contestato la chiamata in causa svolta nei suoi confronti, segnalando che ai sensi dell'art 29 d.lgs. 276/2003 la solidarietà è prevista nei soli confronti del committente (HERA s.p.A.) in concorso con il datore di lavoro appaltatore o con eventuali subappaltatori. Ha segnalato, inoltre, che avendo HERA espressamente autorizzato l'applicazione del CCNL Unitalia (ex Federambiente) per entrambi i contratti d'appalto, non può dirsi sussistente alcun inadempimento che possa giustificare una richiesta di manleva, regresso, garanzia o recesso nei confronti delle imprese aggiudicatrici, che hanno seguito quanto a loro indicato.

Ha chiesto, qualora venisse ravvisata responsabile solidalmente per effetto dell'accoglimento della domanda promossa da INPS, di essere integralmente tenuta indenne da C.C.I.L.S. SOC. COOP. SOC. nonché dal CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOP. SOCIALE.

#### **1.7. La contumacia di C.S.R. Consorzio sociale romagnolo SOC. COOP. A.R.L.**

A seguito di rituale notifica, nessuno si è costituito per parte resistente C.S.R. Consorzio sociale romagnolo SOC. COOP. A.R.L., che è stato pertanto dichiarato contumace.

## 2. La riunione dei procedimenti sub rgn 411/2021 e rgn 414/2021.

La causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza del 5.12.2023, stante la ritenuta connessione oggettiva e soggettiva, è stata riunita alla presente causa quella iscritta all'rgn 414/2021 promossa da Hera nei confronti di Inps, CFA, CCILS e CICLAT al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 155/2021 emesso nei suoi confronti ed in favore di INPS dal Tribunale di Forlì in data 24.05.2021 e, segnatamente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*IN VIA PRELIMINARE DI RITO,*

➤ *accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per ingiunzione previste dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 155/2021 del 26.5.2021 e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;*

*IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:*

➤ *accertare e dichiarare l'infondatezza, nei confronti di Hera s.p.a., della pretesa creditoria posta alla base del Decreto Ingiuntivo n. 155/2021 del 26.5.2021, e, per l'effetto, revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il citato decreto opposto;*

➤ *ammettere Hera s.p.a. al beneficio della preventiva escussione del patrimonio di C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc. nonché del patrimonio di Consorzio Formula Ambiente Coop.va Sociale e di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. nella sua qualità di mandataria con potere di rappresentanza del R.T.I. CICLAT e del R.T.I. CICLAT-bis;*

➤ *accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, di Consorzio Formula Ambiente Coop.va Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop, nella sua qualità di mandataria con potere di rappresentanza del R.T.I. CICLAT e del R.T.I. CICLAT-bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare le stesse a manlevare e tenere indenne Hera s.p.a. dalla domanda di ingiunzione di cui al D.I. n. 155/2021 del 26.5.2021;*

➤ *per il caso di intervenuto pagamento o fruttuosa escussione di Hera s.p.a., condannare C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, Consorzio Formula Ambiente Coop.va Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop, nella sua qualità di mandataria con potere di rappresentanza del R.T.I. CICLAT e del R.T.I. CICLAT-bis, in persona del legale rappresentante pro*

*tempore, a rimborsare quanto pagato dalla medesima al ricorrente in sede monitoria, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo”.*

Per le medesime ragioni, all’udienza del 7.11.2023 è stata riunita anche la causa quella iscritta all’rgn 414/2021 promossa da Ciclat nei confronti di Inps per la revoca del medesimo decreto ingiuntivo e, segnatamente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In Via pregiudiziale:*

*Disporre la sospensione della presente procedura ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per i motivi indicati in narrativa ovvero la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 331/2021 R.g. ai sensi dell’art. 274 c.p.c. attesa la connessione sia oggettiva che soggettiva dei rispettivi procedimenti.*

*In Via Preliminare e Pregiudiziale:*

*1) Accertare e dichiarare l’inammissibilità e/ o della improcedibilità e/ o della improponibilità e/ o della nullità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti per l’adozione del procedimento monitorio da parte dell’Inps e, per l’effetto, dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo opposto;*

*2) Accertare e dichiarare l’inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza della condizione di ammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 635 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa;*

*Nel Merito*

*In Via principale*

*nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la corretta applicazione da parte della C.C.I.L.S. Società Cooperativa, ai propri dipendenti, del CCNL Cooperative Sociali, per l’effetto ritenere non dovute le somme indicate nei verbali di accertamento opposti e revocare il decreto ingiuntivo opposto;*

*in via subordinata,*

*accertare e dichiarare insussistente la responsabilità solidale del Consorzio Formula Ambiente relativamente al recupero dei benefici contributivi ex art 29 del D.lgs. 276/2003, e comunque, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle istanze dell’Inps, ritenere responsabile la Hera Ambiente.*

*in via ulteriormente subordinata, senza che ciò possa costituire acquiescenza alle risultanze ispettive, si chiede la rideterminazione, sulla base delle argomentazioni esposte in ricorso, dell’ammontare dei contributi eventualmente dovuti”.*

All'esito della discussione delle parti, all'udienza del 21 gennaio 2026, le cause riunite sono state decise come da dispositivo, unitamente alla motivazione pubblicata mediante lettura in udienza.

### **3. Sull'eccezione preliminare ex art. 4 dm n. 125/2015.**

Occorre preliminarmente rilevare che l'eccezione di parte ricorrente CCILS in ordine alla presunta omissione della preventiva diffida a regolarizzare di cui all'art. 4 DM. 30.01.2015 n. 125 non è pertinente in quanto riferibile esclusivamente all'emissione del DURC.

### **4. Sul CCNL applicabile nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto.**

Venendo al merito della controversia, l'azione di accertamento negativo delle inadempienze contributive contestate alla società CCILS soc. coop., ricorrente nel procedimento RGN 331/2021, così come l'azione di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalle ingiunte, in tesi dell'istituto previdenziale obbligate in solido quali committente - Hera Spa (RGN 414/2021) - e subcommittente - CFA (RGN 411/2022) – del servizio, presuppone l'individuazione del contratto collettivo le cui condizioni economiche dovrebbero applicarsi ai lavoratori occupati da CCILS nell'esecuzione dei servizi di igiene urbana, oggetto di due contratti di appalto stipulati da Hera spa con l'RTI in data 23.05.2016 (contratto n. 1670000640 – bando di gara del 9.07.2015) ed il successivo contratto stipulato in data 28.04.2017 (contratto n. 1770100894 – bando di gara del 28.04.2017).

È incontestato tra le parti del giudizio che CCILS, esecutrice materiale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, incaricata da Consorzio Formula Ambiente, impresa mandante facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio da parte della stazione appaltante Hera, ha applicato ai suoi dipendenti addetti al servizio il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali e non già quello di cui al CCNL dei servizi ambientali FISE – ASSOAMBIENTE.

Parimenti è notorio ed incontestato – in via generale e, nello specifico, per quanto di interesse – che il trattamento economico previsto dal CCNL cooperative prevede minimi salariali sensibilmente inferiori a quelli previsti dal CCNL Servizi Ambientali – Fise.

La circostanza è stata chiaramente evidenziata dagli ispettori verbalizzanti che hanno redatto il

verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. RA00000/2020 – 238 – 01 del 13.07.2020 nei seguenti termini: *“Dalla disamina della documentazione innanzi indicata emergeva che al personale dipendente occupato nell'esecuzione dei lavori di cui ai contratti in trattazione veniva applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali e non già quello di cui al CCNL dei servizi ambientali FISE - ASSOAMBIENTE.*

*Nello specifico si è accertato che agli autisti dei mezzi compattatori e costipatori, utilizzati per lo svolgimento delle attività riconducibili ai contratti richiamati, è stato riconosciuto unicamente il trattamento economico previsto per il livello B1 del CCNL delle Cooperative Sociali, mentre agli altri dipendenti impiegati in mansioni accessorie, ed indicati dalla stessa Cooperativa quali "Operatori", è stato riconosciuto unicamente il trattamento economico previsto dal livello A2.*

*Per quanto sopra per i lavoratori impiegati alla guida dei mezzi compattatori e costipatori si è provveduto alla determinazione delle differenze imponibili dovute in ragione dell'applicazione del trattamento economico previsto per il livello 3B del CCNL per i servizi ambientali FISE - ASSOAMBIENTE, mentre per i lavoratori impiegati in mansioni di "Operatore" si è provveduto alla determinazione delle differenze imponibili dovute in applicazione del trattamento economico previsto per il livello 18 per l'anno 2016 e per il livello J per gli anni successivi (ad eccezione che per i dipendenti Gargiulo Domenico e Sassi Youcef già in forza al 31/12/2016 e per i quali sulla base della previsione contrattuale viene mantenuto il livello 1B).*

*Si fa presente che per la quantificazione delle differenze retributive si è tenuto conto di quanto di seguito rappresentato:*

- delle percentuali e dei periodi di impiego di ciascun lavoratore così come comunicati dalla stessa cooperativa;*
- della circostanza che al lavoratore Stoev Ivan Petkov è stata riconosciuta una indennità di mansione di euro 200,00 mensili;*
- che a partire dall'anno 2017 e fino a tutto il mese di 09/2018 le retribuzioni mensili previste per il livello A2 del CCNL delle Cooperative Sociali riconosciute ai dipendenti sono state superiori a quelle previste per il livello J del CCNL per i servizi ambientali FISE - ASSOAMBIENTE e che, pertanto, le differenze hanno riguardato esclusivamente i mesi di corrispondenza dei ratei per la quattordicesima mensilità non riconosciuta dal CCNL delle Cooperative sociali.”*

Le differenze contributive dovute sulla maggiore retribuzione imponibile, così come determinata, non sono state specificamente e validamente contestate, essendosi la datrice di lavoro CCILS limitata a dedurre la pretesa arbitrarietà delle assegnazioni dei livelli di inquadramento individuati dagli operanti, senza tuttavia contestare specificamente gli stessi e quindi senza criticare validamente le ragioni di tale operazione.

La datrice di lavoro CCILS, tuttavia, ha contestato le posizioni assunte dall'istituto previdenziale in quanto, in tesi, l'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto Collettivo Cooperative sociali sarebbe del tutto legittimo, in quanto coerente anche con lo specifico servizio di raccolta rifiuti, laddove, applicando un contratto collettivo diverso da quello della categoria di appartenenza, si determinerebbe una limitazione della libertà di scelta del datore di lavoro, in difetto di efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi.

Occorre allora precisare che nel caso di specie – fermi i principi di libertà di scelta del contratto collettivo da parte datoriale e la limitata vincolatività dei contratti collettivi - non si fa questione di imposizione di un diverso contratto collettivo bensì di applicazione dei minimi contributivi previsti dal diverso CCNL Servizi Ambientali – Fise.

Deve quindi, in tale preciso contesto, evidenziarsi come nel caso di specie le fonti contrattuali e le norme di legge *ratione temporis* applicabili impongano alle imprese aggiudicatrici del servizio pubblico e alle imprese esecutrici del servizio di garantire ai propri dipendenti impiegati negli appalti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi dello specifico settore, che, per le ragioni che si vanno ad evidenziare, non può che individuarsi nel contratto che disciplina effettivamente e proprio quel settore di riferimento dell'appalto.

Rileva in tal senso il disposto di cui all'art. 30 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, nella formulazione applicabile *ratione temporis* (versione in vigore dal 19.04.2016 al 19.05.2017) ai contratti per cui è causa, che espressamente prevede che “*al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente*

*più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente",* laddove il CCNL coop. soc. non è strettamente connesso con il settore o l'attività di raccolta dei rifiuti.

Tali disposizioni normative sono poi state recepite anche a livello di bandi di gara degli appalti per cui è causa.

Entrambi i bandi di gara, e più in generale le regole contrattuali delle procedure di gara agli atti, danno infatti conto dell'esistenza di clausole mediante le quali la stazione appaltante Hera ha espressamente indicato l'applicazione del CCNL ambientale in punto a trattamenti minimi salariali del personale impiegato nel servizio.

Da un lato, infatti, i singoli Capitolati Speciali d'Appalto prevedono specifici obblighi in materia di trattamento economico normativo da osservarsi per il personale occupato nei citati lavori.

Con riferimento al contratto di appalto n. 1670000640 del 23/05/2016, (affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016), lo specifico Capitolato d'Appalto, all'art. 29 - Oneri ed obblighi a carico dell'impresa - lett. o) stabilisce che l'impresa affidataria/esecutrice è tenuta *"all'osservanza di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali (ex CCNL Federambiente) nonché l'osservanza degli accordi sindacali integrativi....."*.

Con riferimento al Contratto d'appalto n. 1770100894 del 28/04/2017, il capitolato speciale d'Appalto all'art. 33 - Personale dell'impresa - al punto 1 stabilisce che l'impresa *"relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, inclusi gli eventuali soci-lavoratori: 1. dovrà consegnare una DICHLARAZIONE da cui risulti l'impegno a garantire ai dipendenti della/e impresa/e appaltatrice/i dedicati all'esecuzione del servizio l'applicazione del CCNL dei servizi ambientali FISE Assoambiente nonché la eventuale relativa Contrattazione Collettiva Territoriale, in vigore nella zona ove si svolge l'appalto. In considerazione del fatto che l'appalto in oggetto è sostitutivo di un corrispondente rapporto contrattuale in scadenza, si precisa altresì che si dovrà dare applicazione alla c.d. "clausola sociale" prevista dal CCNL FISE Assoambiente e di cui all'art. 6 nonché alle tutele previste dalle vigenti norme di legge."*

La stessa Stazione Appaltante HERA S.p.a., con proprie note, Prot. Gen. N. 52626 del  
pagina 18 di 41

25/05/2017 indirizzata alle Segreterie Confederali delle OO.SS. dell'Emilia Romagna e Prot. Gen. N. 0100326 del 17/11/2017, indirizzata alle Segreterie Territoriali delle OO.SS. di Ravenna, ha confermato l'obbligo per le imprese affidatarie/esecutrici dei lavori di cui ai contratti di appalto n. 1770100894 (e 1770100896, non oggetto del presente giudizio), di applicare il solo trattamento economico normativo previsto dal CCNL del settore servizi ambientali.

Le fonti delle procedure di gara richiamate e quindi il tenore letterale dei bandi di gara e dei capitolati di appalto, che non recano un generico rinvio al contratto collettivo del "settore" ma nominano uno specifico contratto collettivo ed esattamente quello dei Servizi ambientali (ex Federambiente o FISE assoambiente), intendendo il contratto collettivo sottoscritto da questa associazione datoriale unitamente alle sigle sindacali dei lavoratori dotate della maggiore rappresentatività comparata.

I bandi di gara richiamano il C.C.N.L. dei Servizi Ambientali (ex Federambiente) *"ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 dello stesso CCNL"*; laddove il riferimento ad una specifica disposizione dello specifico contratto collettivo conferma ulteriormente come il richiamo allo stesso non possa intendersi rivolto genericamente ad un contratto collettivo del settore dei servizi ambientali bensì a quel testo contrattuale nominativamente e specificamente individuato.

La correttezza di tale interpretazione delle disposizioni contrattuali di gara e la sua non contrarietà ai principi costituzionali in materia di libertà sindacale e di autodeterminazione contrattuale è stata recentemente affermata anche dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 12279/2025, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, ove si è espressamente statuito che *"il contenuto degli atti di gara, con espressa indicazione parametrica di un contratto collettivo specificamente individuato, non si pone in contrasto con le previsioni dei Codici dei contratti applicabili ratione temporis, rappresentando una forma legittima di attuazione del dettato normativo attraverso l'individuazione ex ante del trattamento adeguato che dovrà essere garantito ai lavoratori impiegati nei servizi in appalto e in subappalto."*

*Tale modalità anticipa, in qualche modo, le previsioni del successivo Codice dei contratti, non applicabile ratione temporis. Il D.Lgs. n. 36/2023, art. 11, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, al secondo comma prescrive alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara "il contratto collettivo applicabile al personale*

*dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente", con la possibilità, contemplata nel terzo comma, per gli operatori economici di "indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente".*

*Le clausole dei bandi di gara e dei relativi capitolati che impongono l'obbligo, alla società aggiudicataria, di garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto un trattamento minimo non inferiore a quello di un determinato contratto collettivo, rispondente al duplice requisito dell'essere attinente al settore di attività oggetto di appalto e di essere sottoscritto dalle associazioni e organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività comparata, qualificabili come clausole sociali, configurano clausole a favore di terzi.*

*Questa Corte, con indirizzo risalente e recentemente ribadito, ha statuito che la clausola del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411, primo comma c.c., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 18686 del 2020 che richiama Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834).*

*Nella stessa pronuncia si è ribadito che la clausola in parola attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.*

*L'interpretazione che giudica compatibile con le previsioni dei Codici dei contratti l'indicazione, negli atti di gara, di un determinato contratto collettivo non integra alcuna violazione dell'art. 39 Cost. poiché le espressioni adoperate dall'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 vanno lette come richiamo ai contratti collettivi, e più precisamente ai trattamenti economici e normativi ivi previsti, quale parametro di riferimento del trattamento da riconoscere ai dipendenti impiegati nell'appalto, e non come statuizioni idonee ad incidere sulla efficacia dei contratti collettivi, assegnando ad essi effetti erga omnes. In tal senso si è espressa la Corte*

*Cost. con la sentenza n. 51 del 2015, a proposito dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007 (su cui v. Cass. n. 4951 del 2019)."*

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che tale interpretazione non si ponga in contrasto con la funzione sociale delle cooperative, riconosciuta dall'art. 45 Cost., e con la disciplina dettata per le cooperative sociali, atteso che le previsioni di legge e della contrattazione collettiva in materia di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica da parte delle cooperative sociali attuano *"un adeguato contemperamento ed una forma di riequilibrio sociale tra i minimi di trattamento garantiti alla generalità dei lavoratori impiegati in un appalto e le peculiarità dello scopo perseguito dalle cooperative sociali, senza che vi sia spazio per ipotizzare, come pretende la società ricorrente, una deroga generalizzata ai trattamenti minimi garantiti dalla legge in virtù della funzione di rilievo costituzionale propria delle cooperative sociali"*. Segnatamente, *"L'attività delle cooperative sociali è rivolta all'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, attraverso la creazione di posti di lavoro adeguati alle loro esigenze e l'offerta di servizi per il lavoro, tra cui la formazione, l'orientamento, la ricollocazione e la partecipazione a reti e progetti con enti pubblici e privati. Proprio per realizzare lo scopo mutualistico le cooperative sociali godono di particolari agevolazioni contributive e fiscali. Su tali premesse la società ricorrente fonda l'assunto secondo cui le cooperative sociali "se partecipano ad una gara pubblica devono poter impiegare il proprio CCNL" (ricorso, p. 31) poiché imporre alle stesse l'adozione di un contratto collettivo diverso dal CCNL delle Cooperative Sociali "significa mettere fuori gioco il sistema della cooperazione sociale, con l'ulteriore e drammatica conseguenza che, non potendo essere svolta l'attività di inserimento, le persone svantaggiate sarebbero irrimediabilmente escluse dal mondo del lavoro" (memoria, p. 8-9).*

*Sul punto è necessario ricordare che fin dal 2007 la Corte di Giustizia, con la decisione del 29.11.2007 nella C-119/2006, ha affermato che "l'assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni (di volontariato) esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza" e che l'assenza del fine di lucro non è ostativa alla loro partecipazione ad appalti pubblici (nello stesso senso cfr. sentenza CGUE del 23 dicembre 2009, nella causa C-305/2008).*

*Occorre anche considerare che, per il disposto dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 51 del 2015), le cooperative devono garantire ai propri dipendenti «i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni*

*datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria», categoria che si qualifica per la peculiare natura del soggetto datoriale e per lo scopo mutualistico dal medesimo perseguito.*

*La partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, accanto ad operatori economici che perseguono fini di lucro, degli enti cd. del Terzo settore (cfr. d.lgs. n. 117 del 2017 il cui art. 4 enumera le cooperative sociali) che non perseguono fini di lucro, pone inevitabili problemi venendo a confronto, in un contesto di gara, soggetti giuridici interpreti di modelli economici profondamente diversi e, per tale ragione, in posizioni di partenza non paritaria.*

*Il legislatore, nei testi applicabili ratione temporis, si è fatto carico di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati in appalti e le finalità perseguite dalle cooperative sociali, anche attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica. L'art. 5 della legge n. 381/1991 prevede che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1».*

*L'art. 52 del d.lgs. n. 163/2006 regola gli “appalti riservati” e stabilisce: “1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione”. In maniera simile, l'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016, la cui rubrica concerne “Appalti e concessioni riservati”, contempla la possibilità per le stazioni appaltanti di «riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o ...riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con*

*disabilità o da lavoratori svantaggiati».*

*Lo stesso c.c.n.l. dei Servizi ambientali (ex Federambiente) del 2011 ed anche quello del 2016 all'art. 8 bis (art. 8, Parte B), ha previsto la possibilità di deroga al trattamento minimo del medesimo contratto collettivo per il personale svantaggiato ed entro determinate quote percentuali.”*

La correttezza del suesposto ragionamento non può essere messa in discussione dalle deduzioni svolte avuto riguardo al disposto di cui all'art. 8 bis del CCNL Federambiente e dell'art. 8 del CCNL Utilitalia.

Sostengono il Consorzio convenuto (che applica il CCNL Federambiente-Utilitalia) e la datrice di lavoro CCILS che proprio il richiamo al CCNL del settore dei servizi ambientali (come detto imposto a livello normativo e concorsuale nei suoi minimi retributivi e normativi) consentirebbe una auto-esclusione in favore del CCNL delle cooperative sociali anche per i lavoratori non svantaggiati, avuto riguardo alla clausola derogatoria presente sia nella versione attuale del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali che nella versione precedente, quando il medesimo contratto collettivo era denominato CCNL Federambiente, che consentirebbe l'applicazione del CCNL Sociali.

La medesima stazione appaltante Hera, con la lettera del 7.09.2015 elaborata per invitare alla partecipazione al procedimento n. 1512000284 relativo alla gara in questione, avrebbe previsto espressamente la possibilità per l'aggiudicataria di applicare il CCNL Sociali *“per l'eventuale personale delle cooperative sociali”*, entro un limite quantitativo pari al 10% dell'importo a base d'asta in quanto espressamente previsto (pag. 7 doc 4 bis Hera).

Tale facoltà, in tesi, sarebbe stata ribadita e confermata da Hera con le risposte ai quesiti di interesse generale, di cui al procedimento on line SRM n. 1512000284 del 14.3.2017, ove al quesito circa la possibilità di consentire alle imprese partecipanti di dichiarare, in alternativa all'applicazione del CCNL Fise, l'impegno all'applicazione del CCNL Utilitalia con la relativa clausola sociale, risponde *“affermativamente, poiché il campo di applicazione è di fatto il medesimo e totalmente sovrapponibile a quello del CCNL FISE”* (pag. 2 doc. 7 Astra).

Tale prospettazione, tuttavia, non può trovare accoglimento.

L'art. 8 bis, 6° comma del CCNL Federambiente - divenuto ora l'art. 8, B del CCNL

UTILITTITALIA ("INTEGRAZIONE SOCIALE E POLITICHE DEL **LAVORO** PER LE PERSONE DISABILI E EMARGINATE, ESPOSTE A RISCHIO DI ESCLUSIONE") - al

punto 6 prevede che *"Il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative"* (tale disposizione riproduce quella del precedente art. 8-bis del precedente CCNL che così disponeva:

*"6. Il personale svantaggiato individuato dal comma 2, può essere escluso dall'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d) del presente CCNL, per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente CCNL, al netto del valore economico delle attività di trasferimento dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3, 4 e 5. Resta comunque l'obbligo per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, lett. b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative").*

Dalla lettura della disposizione contrattuale si evince che non si verte in ipotesi di esclusione *tout court* di applicazione dal proprio ambito applicativo per tutto il personale delle cooperative sociali, bensì di una mirata esclusione applicativa limitata al *"personale svantaggiato"*, per il quale non si applica il contratto UTILITTITALIA, bensì può applicarsi il CCNL COOPERATIVE SOCIALI stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

A tali conclusioni è giunta anche la Corte d'appello di Bologna con un precedente recente (n. 121/2024 che conferma una pronuncia riminese, ritenendo sussistente – in caso del tutto sovrapponibile a quello che occupa – il diritto del lavoratore c.d. normodotato al trattamento salariale minimo previsto dal CCNL del settore di riferimento e non da quello delle cooperative sociali: *"la locuzione stessa denota come ogni deroga fosse ipotizzata, se del caso, per il solo personale svantaggiato:*

*se infatti si fosse inteso includere tutto il personale delle cooperative sociali di tipo B (quelle cioè che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso ... lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" - art. 1 comma 1 lett. b) L. 381/91), sarebbe stato sufficiente (e più logico) limitarsi a prevedere l'esclusione dell'applicazione della clausola art. 8 parte A) cit. alle cooperative sociali di tipo B tout court - posto che la presenza di personale non è certo un'eventualità quanto piuttosto l'in sè della forza lavoro. In altre parole, l'aggettivo eventuale si deve ritenere riferito proprio e solo alla possibilità che nell'appalto sia in concreto impiegato quel personale svantaggiato che costituisce per regola almeno il 30% del totale (art. 4 comma 2 L. 381/91 cit.)".*

Dunque, nulla autorizza nell'ambito di tali disposizioni, all'applicazione a tutto il personale impiegato nell'appalto del CCNL COOPERATIVE SOCIALI in luogo di quello UTILITITALIA, la cui applicazione circa il minimo retributivo e normativo è, come ampiamente evidenziato, prevista da norme di legge e dagli atti delle procedure di gara all'esito delle quali gli appalti in questione sono stati affidati ed eseguiti.

In ogni caso, occorre rilevare quanto evidenziato dalla recente statuizione della Corte di Cassazione n. 12279/2025 sul punto, proprio con riferimento alla rilevanza delle lettere di invito e risposte ai chiarimenti ai fini della vicenda per cui è causa, testualmente ed espressamente richiamate in motivazione (*"In relazione a quest'ultimo appalto, la lettera di invito di Hera Spa del 7.9.2015 comprende due pagine entrambe recanti il n. 7. Nella prima pagina n. 7 si puntualizza che "su questa gara è possibile per l'eventuale personale delle cooperative sociali di tipo B del soggetto aggiudicatario della gara, l'esclusione dell'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, parte A), comma 1, lett. d) del CCNL Servizi Ambientali (ex Federambiente) per una percentuale non superiore al 50% dell'importo a base d'asta, risultando in tal modo comunque garantita, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% totale con riferimento all'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste all'art. 3, comma 1, lett. a) del CCNL sopra indicato, per il Gruppo Hera". Nella seconda pagina n. 7 si precisa che "su questa gara è possibile, in deroga all'art. 8 parte B) comma 8) del CCNL del Servizi Ambientali, eseguire parte dei servizi oggetto del presente appalto, mediante l'applicazione di CCNL delle Coop. Sociali per una percentuale non superiore al 50%*

dell'importo a base d'asta, risultando in tal modo comunque garantita, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, la quota del 15% con riferimento all'ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste all'art. 3, comma 1, lett. a) del CCNL sopra indicato, per il Gruppo Hera". A seguito di quesito formulato dalle società partecipanti alla gara su "come debba intendersi il limite indicato del 50%, cioè se lo stesso è riferito solo al costo del personale della coop. sociale o, invece, anche ai costi complessivi dell'azienda connessi al servizio", Hera Spa ha fornito la seguente risposta: "si precisa che il limite indicato del 50% per il quale si prevede l'esclusione dell'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, parte A), comma 1, lettera d) del CCNL dei Servizi Ambientali (ex Federambiente), è da ritenersi riferito al solo costo del personale della coop. sociale"), laddove la Corte ha evidenziato come tali atti avvalorino la tesi della indicazione del CCNL Servizi Ambientali quale parametro del trattamento minimo per i lavoratori, anche in considerazione della inidoneità delle lettere di invito e chiarimenti a modificare o integrare gli atti della procedura di gara, aventi funzione meramente specificatrice rispetto a quest'ultimo ("Nello stesso modo si sottrae alle censure di violazione dei canoni ermeneutici l'interpretazione data dalla Corte d'Appello alle lettere di invito e alle lettere di chiarimenti provenienti da Hera Spa. Anzitutto, l'analisi di questi testi avvalorava, anziché smentire, la tesi della indicazione, negli atti di gara, del c.c.n.l. ex Federambiente quale parametro del trattamento minimo per i lavoratori. Proprio in quanto volta a introdurre alcune possibili deroghe all'applicazione di una determinata clausola del contratto collettivo Federambiente (alla clausola dell'art. 8, parte A, comma 1, lett. d), la documentazione di gara conferma, quale presupposto logico, l'applicabilità di quel contratto. Inoltre, sul contenuto e sulla portata delle deroghe, espresse nelle lettere di invito e di chiarimenti in maniera non lineare e con ampi margini di contraddittorietà, la lettura data dai giudici di appello risulta assolutamente coerente col significato letterale dei testi, oltre che la sola compatibile con la disciplina contrattuale collettiva. Difatti, è vero che la lettera di chiarimenti del 20.10.2011 esclude "per tutti i dipendenti (normodotati e svantaggiati) delle cooperative sociali partecipanti alla gara d'appalto di cui all'oggetto" l'obbligo di corrispondere un trattamento minimo non inferiore a quello del c.c.n.l. Federambiente ma tale deroga è consentita solo "nel rispetto delle condizioni previste e disciplinate dall'art 8-bis del citato CCNL Federambiente". E l'art. 8-bis (art. 8, Parte B) ammette la deroga in oggetto solo per "le persone svantaggiate" e limitatamente ad una "quota" da calcolare secondo i criteri specificamente enunciati. Requisiti, nella fattispecie oggetto di causa, del tutto assenti atteso che il sig. Sa.Si. non rientra nel novero delle persone svantaggiate e

*in nessun modo risulta dedotto il rispetto della quota percentuale indicata nella previsione collettiva. Con pari contraddittorietà, la lettera di invito del 7.9.2015 contiene due pagine recanti il n. 7; nella prima è contemplata una deroga alla clausola di cui all'art. 8, parte A, lett. d), cioè all'obbligo di applicare il trattamento minimo di cui al c.c.n.l. Federambiente, per tutti i dipendenti della cooperativa; nella seconda pagina n. 7 è riportata una clausola di segno opposto, tale da escludere l'obbligo suddetto solo per i lavoratori svantaggiati. La sentenza impugnata ha interpretato la lettera di invito del 2015 come volta a limitare la deroga al personale svantaggiato, ciò in forza della locuzione "eventuale" adoperata nella stessa e logicamente riferibile al possibile impiego nell'appalto anche di personale svantaggiato e in coerenza con la lettera e la ratio dell'art. 8-bis, che limita la possibilità di una disciplina derogatoria alle sole persone svantaggiate e nei limiti di una determinata quota. Le critiche mosse dalla società ricorrente si appuntano solo sulla lettera 7.9.2015, che concerne esclusivamente il secondo appalto, e prospettano di essa una lettura alternativa, senza evidenziare specifici errori nella applicazione delle regole ermeneutiche e senza in alcun modo confrontarsi con l'ulteriore requisito richiesto in entrambe le pagine n. 7, per cui le deroghe ai minimi salariali del c.c.n.l. Federambiente possono riguardare solo "una percentuale non superiore al 50% dell'importo a base d'asta". Non solo, le critiche in parola neppure superano la seconda ratio decidendi che sorregge la decisione d'appello sulla questione in esame, vale a dire la inidoneità delle lettere di invito, e a maggior ragione delle lettere di chiarimenti, a modificare o integrare gli atti della procedura di gara. Con la conseguenza che, ove anche si leggesse la lettera del 7.9.2015 nel senso voluto dalla ricorrente, ossia come rivelatrice dell'intento della stazione appaltante di esonerare le cooperative sociali di tipo B dall'applicazione dei minimi del c.c.n.l. dei Servizi Ambientali Federambiente per tutto il personale dipendente dell'appaltatrice, non soltanto per quello svantaggiato, la censura mossa col terzo motivo di appello sarebbe in ogni caso infondata per la dirimente considerazione che la citata lettera non potrebbe avere efficacia derogatoria rispetto al contenuto delle fonti della procedura di gara, costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare.*

*Le lettere di invito e le lettere di chiarimenti della stazione appaltante, come precisato anche dal Consiglio di Stato (sez. V, 9.6.2021, n. 4396; sez. IV, 19.3.2015, n. 1516; sez. IV, 28.11.2012, n. 6026), hanno una funzione meramente specificatrice rispetto al bando e non hanno idoneità a modificare, derogare o sconfessare le citate fonti nelle quali, unicamente, deve essere ricercata la regolamentazione della procedura di gara. Nel caso di specie, il contenuto dei bandi di gara e dei capitolati di appalto vincola la società aggiudicataria al trattamento economico e*

*normativo non inferiore a quello del c.c.n.l. dei Servizi ambientali ex Federambiente, senza alcuna deroga per le società cooperative ed i loro dipendenti. La società ricorrente pretende di attribuire alla lettera di invito di Hera Spa l'effetto di introdurre una deroga a tale vincolo non solo in assenza di qualsiasi previsione sul punto dei bandi di gara, bandi di gara che costituiscono lex specialis della procedura selettiva, ma in aperta violazione del contratto collettivo e dei limiti e delle condizioni, soggettive e oggettive, posti dal citato art. 8 bis.”).*

In conclusione, a fronte dei suesposti ragionamenti, che hanno trovato conferma recente anche in sede di legittimità, ai lavoratori assunti da CCILS ed impiegati nell'esecuzione del servizio appaltato dal Consorzio CFA, doveva essere applicato il CCNL Servizi Ambientali (ex Federambiente).

Pertanto, posto che, come già evidenziato, non è contestato da CCILS, nella sua qualità di datrice di lavoro, che i lavoratori presi in considerazione da INPS nel corso dell'accertamento per cui è causa siano stati impiegati nell'esecuzione del servizio svolto in appalto e che le retribuzioni siano state calcolate facendo applicazione delle previsioni del CCNL cooperative, le somme richieste a titolo di contributi calcolati sulle differenze retributive avuto riguardo a quanto effettivamente erogato ai lavoratori sulla base delle previsioni del CCNL cooperative e a quanto da erogarsi sulla base del CCNL Servizi Ambientali, risultano dovute dalla datrice di lavoro CCILS nella misura di cui all'avviso di addebito opposto, richiamandosi sul punto quanto già affermato da Corte d'appello di Bologna 121/2024 - confermata dalla più volte citata Cass. 12279/2025 - secondo la quale la diversità dei contratti collettivi Federambiente e Fise non comporta alcuna conseguenza pratica per essere gli stessi *“perfettamente sovrapponibili quanto a declaratorie e minimi salariali”* e per essere tale sovrapponibilità incontrovertibile, come ribadito da ultimo da Cass. n. 12279/2025, che ha dato atto della *“accertata coincidenza delle tabelle salariali contenute nei due contratti collettivi, con conseguente irrilevanza dell'essere stati i conteggi posti a base della decisione formulati in base all'uno o all'altro testo contrattuale”*.

## **5. Responsabilità solidale verso INPS.**

Affermata la responsabilità della datrice di lavoro CCILS, ricorrente nel procedimento iscritto sub rgn 331/2021, occorre ora prendere in esame la posizione delle ulteriori parti del giudizio,

nell'ottica dell'accertamento di una eventuale responsabilità solidale delle stesse per il pagamento delle somme richieste da INPS alla datrice di lavoro.

Anzitutto occorre evidenziare come la creditrice INPS abbia indirizzato le proprie pretese di pagamento nei confronti di CCILS (quale datore di lavoro e quindi debitrice principale, con l'avviso di addebito opposto nel giudizio rgn 331/2021) nonché nei confronti di Consorzio Formula Ambiente coop. soc. ed Hera SPA (con il decreto ingiuntivo n. 155/2021 opposto dalla prima nel giudizio rgn. 411/2021 e dalla seconda nel giudizio rgn 414/2021), quali *“obbligate in solido (obbligate per i soli contributi) ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276/03 e art. 35, comma 28, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (cd. Legge Bersani)”*.

Trattasi quindi di responsabilità solidale *ex lege* che trova la propria fonte nel disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, norma in vigore ed efficace sia al momento della pubblicazione di entrambi i bandi di gara, sia al momento della stipula dei contratti di appalto, sia durante l'esecuzione dei contratti medesimi (tenendosi peraltro presente che *“In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione”*, cfr. Cass. n. 34982/2021).

Secondo quanto disposto dall'art. 29 del d.lgs. 276/2023 – *in parte qua* rimasto invariato nel corso degli anni di interesse ai fini di causa- *“in caso di appalto di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”*.

Parimenti deve tenersi presente che il D.Lgs. n. 276 del 2003, all'interno del quale è inserita la previsione di cui all'art. 29, regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di

un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto

Il D.Lgs. n. 163 del 2006 – c.d. Codice dei contratti pubblici, poi sostituito dal d.lgs. 50/2016 - invocato da Hera SPA e CFA per escludere l'applicazione dell'art. 29 al caso di specie, invece, opera sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico, come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432.

Nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato, come Hera s.p.a. nel caso di specie, le due discipline possano concorrere stante, l'assenza di un espresso divieto di legge e la chiarita compatibilità delle finalità cui ciascuna è finalizzata (cfr. in termini Cass. n. 10731/ 2016 n. 19339/ 2018 Cass. n. 8955/2017 e Cass. n. 19339/2018).

Privo di pregio risulta quindi l'argomentazione di CFA secondo la quale nel regime del d.lgs. 163/2006 (*ratione temporis* in tesi applicabile al primo dei due appalti per cui è causa) non esisterebbe la possibilità di applicare la responsabilità solidale di cui all'art. 29 stante il difetto di rimando a tale disciplina, contenuto invece nel successivo d.lgs. 50/2016, posto che la menzione dello specifico obbligo nel nuovo codice degli appalti del 2016 non fa venire meno la portata generale della norma, rivolta indistintamente a tutti i soggetti della filiera dell'appalto, siano essi privati *tout court* o privati a partecipazione pubblica.

## **6. Sulla responsabilità solidale di Hera**

Relativamente alle somme di cui all'avviso di addebito oggetto di pretesa di pagamento da parte di INPS, deve essere quindi affermata la responsabilità solidale della stazione appaltante Hera ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, così come già fatta valere da INPS che ha richiesto ed ottenuto nei suoi

confronti il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio 414/2021.

Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata, tale forma di responsabilità solidale vale - contrariamente a quanto afferma la diretta interessata - anche nei confronti di HERA spa, a fronte della sua natura di soggetto privato al quale si applica il codice dei contratti pubblici quale ente aggiudicatore: il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2 citato decreto, ulteriormente specificato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 99 del 2013), non trova applicazione nei confronti di soggetti privati, quale è nella specie, Hera s.p.a., ai quali pure si applica il codice dei contratti pubblici quali "enti aggiudicatori" (in tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, Cass. 32867 del 27.11.2023, evidenziando come *“In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici.”*, nonché da ultimo Cass. 12178/2025 in un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui è causa, laddove ha evidenziato che *“la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell’appalto”*).

## **7. Sulla responsabilità solidale di CFA - Consorzio Formula Ambiente soc. coop.**

Anche CFA deve essere dichiarata responsabile in solido con la datrice di lavoro CCILS e con Hera spa per le omissioni contributive oggetto di causa, quale co – committente.

I contratti di appalto per cui è causa indicano espressamente che CFA, mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della procedura di gara, ha individuato, tra le proprie consorziate esecutrici (pag. 5 Contratto 2016 e pag. 3 Contratto 2016) la datrice di lavoro CCIL, dando così incontestabilmente evidenza del suo ruolo di co – committente cui consegue la responsabilità solidale per il credito contributivo vantato da INPS, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003

(così come già accertato in un caso del tutto analogo da Corte d'appello di Bologna n. 122/2024). Per giurisprudenza ormai pacifica, tale tutela speciale si applica anche al consorzio di cooperative e le sue consorziate, laddove in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio deve essere considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale tra le parti va considerata come un caso di subappalto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, n. 24368/2017: *“non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche della L. n. 276 del 2003, art. 29), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni (come peraltro già accertato nella causa pregiudiziale intentata dai lavoratori della (OMISSIS) ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme in questione, da parte del parte del CNS)”*).

CFA risulta essere, per sua stessa ammissione e come risulta dagli atti di causa, non mera intermediaria ma effettiva responsabile dell'esecuzione del servizio, anche se questo è stato materialmente eseguito da CCILS quale consorziata.

La consorziata dunque si pone nei confronti del committente alla stessa stregua di un subappaltatore, senza snaturare pertanto la *ratio* del regime di solidarietà né contravvenendo ai limiti della specialità del regime già osservati.

Infatti, *“la suddetta tutela speciale, in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di*

*subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio delle norme, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” ( Cass. Sez. L n. 16259 del 20/06/2018 Rv. 649359 - 01).*

Per tali ragioni, “*Nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del D.lgs n. 276 del 2003 ... per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere 'appaltatrici', rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione” (così Cass. 40782/2021).*

#### **8.Sulla responsabilità solidale delle ulteriori società facenti parte dell'RTI.**

Le ulteriori parti processuali Ciclat, Astra e, per il solo contratto di appalto 1670000640, Consorzio sociale romagnolo, sono state evocate in giudizio nella loro qualità di facenti parti dell'RTI al quale Hera spa ha affidato l'appalto al fine di ottenere una pronuncia che ne accerti la responsabilità esclusiva o comunque solidale.

Occorre tuttavia dichiarare che non vi è alcuna responsabilità solidale delle società facenti parte dell'RTI e chiamate in causa nel presente giudizio in quanto, a fronte di una pretesa creditoria vantata da INPS nei confronti delle sole CCILS, HERA e CFA, la domanda solta nei loro confronti non può che essere inquadrata alla stregua di una domanda di chiamata in garanzia che non determina un'estensione automatica della domanda formulata dalla ricorrente sostanziale INPS, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti (diversamente da quanto si verifica nel caso in cui il resistente sostanziale, destinatario della pretesa del ricorrente, chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della suddetta pretesa, con conseguente estensione automatica al terzo della domanda, dovendosi individuare nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario il vero responsabile; cfr. in tale senso Cass. n. 32556/2024 e Cass. n. 1523/2021).

In definitiva, posto che il creditore INPS non ha mai proposto una domanda autonoma in tal

senso nei confronti di Astra, Ciclat e Consorzio sociale romagnolo, non può esservi estensione della domanda originariamente formulata da INPS e quindi non può esserne affermata la responsabilità in solido con la datrice di lavoro, e con le responsabili in solido ex art. 29 la committente HERA e con la co - committente CFA, direttamente destinatarie della domanda di pagamento dell'istituto.

## **9. Sulla domanda di regresso di Hera spa e di CFA**

HERA Spa ha poi chiesto di essere tenuta indenne da CCILS, da Consorzio formula ambiente soc. coop e da Ciclat per quanto fosse tenuta a corrispondere in favore di INPS.

Anche CFA, seppure limitando la domanda nei confronti di Hera spa e CCILS, ne ha chiesta la condanna *“a manlevare e tenere indenne Consorzio Formula ambiente da tutte le domande svolte nei suoi confronti”*.

Le ragioni fondanti le domande di manleva e regresso dovrebbero individuarsi, in tesi di Hera, nel disposto dell'art. 29 secondo comma, quinto periodo del d.lgs. 276/2003 - ove è previsto che *“Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”* – nonché dall'art. 1299 c.c. e dall'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006 - ai sensi del quale, nel caso di Raggruppamenti temporanei di tipo c.d. “orizzontale” come quello in esame, *“l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”* – nonché dai medesimi contratti di appalto e capitolati speciali.

Occorre anzitutto evidenziare che il diritto previsto dall'art. 29, comma 2, cit., nella versione applicabile *ratione temporis*, consente al committente responsabile in solido di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato in solido, quindi a pagamento avvenuto, non risultando – né nella norma invocata né *aliunde* – un diritto di manleva.

Si osserva allora che la possibilità di esercitare il diritto di regresso nei confronti delle società chiamate in causa – CILAT, Astra e CSR - è preclusa dalla impossibilità di accertare la loro qualità di coobbligati solidali (per le ragioni già ampiamente evidenziate riconducibili all'assenza di

domanda di condanna diretta nei loro confronti da parte del creditore INPS), laddove *“il vincolo di solidarietà che legittima il regresso tra condebitori presuppone che i diversi debitori siano obbligati tutti per la medesima prestazione”* (così Cass. n. 12718/2025 in un caso del tutto analogo a quello per cui è causa), e nel caso di specie tale requisito risulta accertato soltanto tra la committente Hera, CCILS e CFA.

Posto, allora, che la condanna al pagamento del debito contributivo viene pronunciata nei confronti di HERA spa, CCILS e CFA in solido tra loro, la domanda di regresso di HERA spa risulta invece fondata nei confronti dei condebitori solidali CCILS e CFA, così come la domanda di CFA – che nell’ambito della filiera dell’appalto assume, per le ragioni già evidenziate, il ruolo di co – committente - risulta fondata nei confronti di Hera e CCILS, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad evidenziare.

Si osserva anzitutto che, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, *“il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”*. È noto a questo giudice che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento al disposto di cui all’art. 29, che *“in tema di appalto privato, l’obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato”* (così Cass. n. 16075/2024).

Tuttavia, ritiene questo giudicante che il richiamo alle regole generali in tema di azione di regresso nei confronti del coobbligato imponga di avere riguardo a quanto disposto dagli artt. 1298/1299 cod. civ., anche in considerazione del fatto che nel caso di specie i rapporti tra le parti coobbligate in solido trovano regolamentazione anche nelle previsioni contrattuali (contratto di appalto, che richiama le previsioni del bando di gara) che hanno forza di legge tra le parti.

Come in ogni rapporto di solidarietà passiva, nei rapporti interni l’obbligazione si intende dovuta dai condebitori/corresponsabili in parti uguali (art. 1298 co. 2 c.c.) se non risulta o è provato

diversamente, con la conseguenza che il condebitore che provvede a pagare l'intero debito può ripetere dagli altri quanto di loro spettanza.

Nel caso di specie deve rilevarsi come le committenti si siano rese responsabili dell'omissione contributiva materialmente commessa dal datore di lavoro.

Si osserva infatti che HERA, società privata a partecipazione pubblica, incaricata dello svolgimento di servizi pubblici essenziali per la collettività che quindi deve ispirare la propria condotta a finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie di un'impresa privata, pur avendo imposto agli aggiudicatari dell'appalto di praticare le condizioni economiche più tutelanti per i lavoratori di cui al CCNL servizi ambientali, una volta affidato il servizio non ha assolto agli oneri di controllo connessi sua peculiare natura soggettiva e comunque specificamente assunti nei contratti di appalto (vedasi pag. 7 del contratto n. 1670000640: *“di convenire altresì che le prestazioni connesse al servizio oggetto del presente contratto saranno soggette, nel corso della loro esecuzione, al controllo da parte del Referente Aziendale nominato da HERA S.p.A. per quanto riguarda la conformità dei servizi stessi ai patti contrattuali”*, nonché pag. 5 – 6 del contratto n. 1770100894, negli stessi termini).

A fronte di tale omissione ed in difetto di prova in ordine ad una colpa esclusiva del co – committente consorzio o dell'appaltatrice consorziata - parti del contratto che pacificamente conoscevano – o dovevano conoscere, usando l'ordinaria diligenza – l'esistenza dell'obbligo di applicare uno specifico trattamento economico e previdenziale, perché previsto nelle condizioni del bando di gara, specificamente richiamate nel contratto di appalto - la *culpa in vigilando* della committente assume nell'inadempimento all'obbligazione contributiva, una incidenza ed una rilevanza causale pari a quella delle altre coobbligate.

Per le evidenziate ragioni, in difetto di prova contraria, l'obbligazione si intende ripartita in parti uguali, nella misura del 33 % per ciascuna delle coobbligate.

Stante la domanda di manleva e regresso anticipato reciprocamente formulate da HERA nei confronti di CFA e CCILS e da CFA nei confronti di HERA spa e CCILS:

- CCILS, e CFA devono essere condannate, in solido tra loro e per le rispettive quote, a tenere integralmente indenne HERA da quanto questi esborserà a INPS in ragione della

presente pronuncia in misura eccedente quella corrispondente alla sua quota di responsabilità;

- HERA e CCILS devono essere condannate, in solido tra loro e per le rispettive quote, a tenere integralmente indenne CFA da quanto questi esborserà a INPS in ragione della presente pronuncia in misura eccedente quella corrispondente alla sua quota di responsabilità.

Ciò conformemente ai dettami della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile la possibilità del cd. regresso anticipato (cioè antecedente al valido ed efficace pagamento dell'intero da parte del singolo condebitore in solido) atteso che tale azione non è vietata dall'ordinamento, anzi, risponde ad esigenze di economia processuale che il giudice adito dal creditore valuti, nello stesso giudizio di accertamento, la misura delle singole responsabilità in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate; ciò, anche se poi il coobbligato solidale potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito. Ed invero l'estinzione dell'intera obbligazione costituisce condizione, non più dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobbligato (*ex multis* Cass. civ., sez. I, 28/05/2010, n. 13087).

#### **10. Sul beneficio della preventiva escussione eccepito da Hera.**

In via ulteriormente gradata, Hera SPA ha chiesto l'accertamento del diritto alla preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 nella sua formulazione in vigore sino al 17 marzo 2017 e *ratione temporis* applicabile con riferimento al primo dei due contratti di appalto.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 2° comma d.lgs. 276/2003, nella formulazione vigente dopo l'intervento ad opera del d.l. 5/2012, infatti, *“Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli*

*obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore".*

La committente HERA spa gode quindi del beneficio di preventiva escussione nei confronti di Consorzio Formula Ambiente (mandante, e co – committente che, in tutti i contratti di appalto ha formalmente incaricato il datore di lavoro C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc. di eseguire parte delle opere appaltate) e dello stesso datore di lavoro C.C.I.L.S. Soc. Coop. Soc., anche se limitatamente ai crediti contributivi maturati nei suoi confronti fino al 16.3.2017 (non per le differenze contributive maturate dal 17.3.2017 in poi).

Infatti, il beneficio di preventiva escussione è stato abrogato solo a partire dal 17.03.2017, giorno di entrata in vigore della norma abrogatrice (art. 3 d.l. 25/2017 conv. in l. n. 49/2017) e, per giurisprudenza prevalente (avallata anche da Cass. Sez. Lavoro Sent. n. 444 del 10.01.2019), tale modifica non ha portata retroattiva, laddove *“La natura sostanziale del regime di solidarietà comporta allora la naturale applicazione della legge vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione (art. 11 preleggi): non alterando un tale regime normativo la previsione del beneficio di escussione, in quanto mera modalità di realizzazione della "garanzia" per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva. Ebbene, se la disciplina normativa è quella vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, questo deve essere individuato, nel caso di specie, non già all'atto della stipulazione dell'appalto, che costituisce il rapporto istitutivo del regime di solidarietà (tra committente imprenditore o datore di lavoro e appaltatore) ma dalla maturazione del credito, essendo la committente obbligata in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”* (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. 13.2.2019, n. 4237).

In definitiva, quindi per le differenze retributive maturate dal 25.05.2016, data in cui incomincia a decorrere la responsabilità solidale, al 16.03.2017 (quindi con riferimento a parte del debito contributivo riferibile al primo dei due contratti di appalto, concluso in data 23.05.2016), HERA spa gode del beneficio di preventiva escussione.

Tale beneficio, tuttavia, opera solo in sede esecutiva, nel senso che l'istituto creditore non può procedere coattivamente al recupero delle somme a carico della committente dell'appalto se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni del datore di lavoro (appaltatore e subappaltatore). Per

converso, esso non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo contro il committente.

### **11. Le spese di lite**

Le spese di lite di INPS vengono poste a carico delle soccombenti HERA spa, Consorzio formula ambiente e CCILS in solido tra loro, nella misura del 33 % ciascuna quanto alla ripartizione interna, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 in ragione del valore della causa (scaglione di riferimento da € 52.000,00 ad € 260.000,00), valori minimi stante la prossimità al valore minimo dello scaglione applicabile avuto riguardo anche alla natura documentale della causa.

Le spese delle terze chiamate CICLAT e Astra vengono poste a carico di HERA spa facendo applicazione del principio della causalità della chiamata per aver avanzato nei confronti delle stesse pretese infondate, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 in ragione del valore della causa, valori minimi avuto riguardo all'oggetto della domanda formulata nei confronti delle stesse e alla natura documentale della causa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta i ricorsi e per l'effetto,
- 2) con riferimento alla causa sub rgn 331/2021 accerta e dichiara l'esistenza delle differenze contributive vantate da INPS in virtù del verbale di accertamento e contestuale diffida di pagamento dell'INPS di Ravenna n. RA 00000/2020 – 238 - 04, e quindi, per l'effetto condanna CCILS SOC COOPERATIVA SOCIALE in solido con HERA spa e con Consorzio formula ambiente coop. soc. al pagamento in favore di INPS, della somma di € 55.322,91 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- 3) conferma il decreto ingiuntivo n. 155/2021 emesso nei confronti di HERA spa e di Consorzio formula ambiente coop. soc. opposto nei giudizi rgn 414/2021 e 411/2021, che dichiara esecutivo;

- 4) accerta e dichiara che nei rapporti interni tra i coobbligati in solido CCILS SOC COOPERATIVA SOCIALE, CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ed HERA SPA l'obbligazione di pagamento a favore di INPS della somma di € 55.322,91 si intende dovuta dai condebitori/corresponsabili CCILS SOC COOPERATIVA SOCIALE, CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ed HERA SPA secondo le rispettive quote di responsabilità e quindi per il 33% ciascuna;
- 5) accerta e dichiara il diritto di HERA spa al beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CCILS soc. coop e di CONSORZIO FORMULA AMBIENTE coop. soc. con riferimento alle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate dal 25.05.2016 al 16.03.2017 in relazione al contratto di appalto n. 16700000640 concluso in data 23.05.2016;
- 6) accerta e dichiara il diritto di CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ed HERA SPA, coobbligati che hanno provveduto o provvederanno a pagare l'intero debito o parte del debito oltre la propria quota, a ripetere dagli altri coobbligati quanto di loro spettanza e ad essere tenuti indenni e manlevati dai convenuti coobbligati per la quota di rispettiva spettanza di cui al punto 4;
- 7) condanna CCILS SOC COOPERATIVA SOCIALE, CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ed HERA SPA, in solido tra loro - e nella misura del 33 % ciascuna ai fini della ripartizione interna dell'obbligo – a rimborsare ad INPS le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 6.115,00 per compenso oltre oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
- 8) condanna HERA spa a rifondere a CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP e ad SOC. CONS. A R.L. le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, per ciascuna parte, in € 6.115,00 per compenso oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
- 9) compensa interamente tra le parti CCILS SOC COOPERATIVA SOCIALE, CONSORZIO FORMULA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE ed HERA SPA le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 21/01/2025 .

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -